

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



Tra i sottoscritti signori:

- PISU ALESSANDRO, nato a Tivoli (RM) il 2 gennaio 1983 e residente a Guidonia Montecelio, via Firenze n.11, operaio, codice fiscale dichiarato: "PSILSN83A02LY";
- CASADEI DARIO, nato a Roma, il 4 giugno 1978, e residente a Bagni di Tivoli via Don Minzioni n.8, operaio, codice fiscale dichiarato: "CSDDRA 78H04H501F";
- DI BIANCHI ANDREA, nato a Tivoli il 15 giugno 1976 e residente a Bagni di Tivoli in via Cesare Augusto n. 49, operaio, codice fiscale dichiarato: "DBNDR76H15L182N";
- CARBONE EMANUELE, nato a Tivoli il 06 giugno 1979, residente Bagni di Tivoli in via Alessandro Manzoni snc, commerciante, codice fiscale dichiarato: "CRBMNL06L182R";

E' costituita una associazione denominata "DISSESTO MUSICALE" con sede in Tivoli, località Bagni di Tivoli (RM), in via del Barco n.7.

Art. 1

L'associazione è apolitica e non fa distinzione religiose o razziali.

L'associazione rientra nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (C.M. 22.1.1999, n.22/E)

L'associazione si propone gli scopi di cui all' art. 2 dello statuto sociale.

Art. 2

L'associazione è regolata oltre che dalle norme di legge in materia , dalle norme contenute dallo Statuto Sociale, composto di undici articoli.

Essa ha durata fino al 31 dicembre 2099 salvo proroga a norma di legge.

Art.3

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i membri eletti durano in carica cinque anni.

I sottoscritti nominano il Primo Consiglio Direttivo così formato:

- CASADEI DARIO, Presidente
- PISU ALESSANDRO, Consigliere
- CARBONE EMANUELE, Consigliere
- DI BIANCHI ANDREA, Tesoriere.

Art. 4

Per quant'altro non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto i componenti dell'associazione si rimettono espressamente alle leggi in materia .

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei soci fondatori dell'Associazione.

STATUTO



Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "DISSESTO MUSICALE" con sede a TIVOLI, in località Bagni di Tivoli (RM), via del Barco n.7

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

L'associazione è una libera associazione di fatto, apolitica, senza scopo di lucro, rivolta ad una vasta tipologia di persone: ragazzi, giovani e adulti la cui finalità è offrire ai propri soci tempo libero di qualità, valorizzando le qualità e le attitudini di ciascuno.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'associazione svolge attività nel settore della musica, cinema, teatro, pittura, arte in genere turismo, sport, informatica, ambiente e cultura prefiggendosi i seguenti scopi:

- contribuire alla diffusione della cultura, alla conoscenza e alla pratica della musica nel mondo giovanile e non, attraverso la produzione diretta, la partecipazione ad iniziative di terzi e la presentazione audio- video di opere musicali già esistenti;
- proporsi come luogo di incontro e aggregazione dei soci favorendo l'interscambio di culture differenti;
- offrire, nei limiti del possibile, attività di tutela e prevenzione nei riguardi di ragazzi socialmente svantaggiati, mediante attività ricreative, sportive, concerti, serate a tema cineforum e rassegne cinematografiche, realizzazione di cortometraggi, videoclip musicali, mostre di pittura, fotografia, etc...

L'associazione potrà anche gestire una mensa interna purchè la somministrazione di bevande e di qualche alimento (panini, tramezzini preconfezionati ecc... e non pasti completi) avvenga in favore dei soli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere e dare in comodato e/o locazione beni sia mobili che immobili.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che vi siano ammessi secondo il presente statuto.

I soci sono :

- a) onorari
- b) effettivi
- c) aderenti

Sono onorari i soci nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze. Essi non pagano la quota sociale.

Sono effettivi quei soci che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e che contribuiscono con la loro opera e le proprie capacità al perseguimento degli scopi sociali.

Essi restano impegnati all'appartenenza dell'Associazione a tempo indeterminato, a meno che non rassegnino le dimissioni entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale.

Sono aderenti quei soci che versano la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e frequentano gli impianti a disposizione dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale, espulsione o radiazione, dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Quest'ultimo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporale o l'espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto e del regolamento interno; appropriazione indebita di fondi, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 gg, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Tutti i soci dell'Associazione danno atto di essere a conoscenza delle norme dello statuto ed assumono contemporaneamente l'impegno di rispettare le norme in esso contenuto.

Art. 8 – PATRIMONIO SOCIALE

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, mentre è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposto dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 2 o 5 membri eletti dall'assemblea. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Sono di competenza del consiglio direttivo:

- a) La nomina tra i suoi membri del presidente e del tesoriere che durano in carica 3 anni;
- b) L'ammissione di soci effettivi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto;
- c) La determinazione della quota associativa per soci effettivi ed aderenti;
- d) La formazione dei bilanci preventivo / consuntivo, l'amministrazione del patrimonio e delle rendite sociali;
- e) La radiazione dei soci per i motivi indicati nell'art.5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare secondo gli scopi statutari, fissandone i criteri metodologici e le strategie operative inoltre esso ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza e necessità dal Presidente.

Il consiglio direttivo può deliberare validamente solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità, per la delibera possono essere chiamati in causa anche i soci Onorari.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente mediante affissioni della comunicazione nelle sedi dei centri, almeno 15 gg prima.

La comunicazione deve contenere le indicazioni della data ora e luogo dello svolgimento e l'ordine del giorno. Essa è valida in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 di tutte le categorie dei soci, e in seconda convocazione un'ora dopo qualsiasi sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di 3 soci.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci onorari, effettivi ed aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo saranno stesi da un membro incaricato dal Presidente all'inizio della riunione.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- b) provvede alla gestione dell'associazione in conformità delle delibere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea;
- c) in caso di necessità può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre le sue decisioni a ratifiche dello stesso Consiglio.
- d) in caso di sua assenza o in adempimento le sue funzioni sono delegate al Tesoriere.

Bagni di Tivoli
giovedì 25 luglio 2002

FIRME:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TIVOLI

REGISTRATO A TIVOLI
26 LUG. 2002

SERIE 3 AL N. 2833

IL DIRETTORE
(DR. Silvano Molinari)

26 LUG. 2002

Autodentificabile

